

MEDIOEVO SALENTINO

I

PER LA STORIA DEGLI EBREI IN TARANTO

Nell'ottobre del 1133, Ruggero II, confermando i precedenti privilegi di Roberto Guiscardo, di Boemondo I, di Costanza e di Boemondo II, concedette al Vescovo di Taranto *universas donationes... homines affidatos, iudeos, priscaturam*, ecc. (1). La notizia, rimasta sino ad oggi trascurata (2), ci dà modo di conoscere la condizione giuridica degli ebrei in Taranto nel periodo normanno, non solo ma ci offre anche l'occasione di riprendere un tema che fu trattato dottamente da Nino Tamassia (3).

Una cosa merita di essere subito posta in risalto: nel nostro documento gli *ebrei* sono considerati e trattati come gli *affidati*; gli uni e gli altri cioè sono messi insieme ed insieme sottoposti ad un eguale destino. Trattasi di una circostanza che va attentamente esaminata, perchè ricorre del diploma del marzo 1086 concesso da Sikelgaita e dal figlio Ruggiero ad Ursone (4), arcivescovo di Bari: *concedimus sancte Marie episcopii barensis ecclesie atque domino Ursoni eiusdem ecclesie reverentissimo archiepiscoposuisque successoribus omnes iudeos qui sunt in barensi civitate et affidatos quos nunc habet*; e ritorna più estesamente tenorizzata, nel diploma del giugno 1087 del duca Ruggero (5) in favore dello stesso arcivescovo: *preterea de iudeis et affidatis non pretermittimus sed concedimus omnes iudeos cum tota ipsa iudeca tincta et celandra, et omnes affidatos undecumque advenientes et quantoscumque tu et successores tui habere poteritis*.

Chi erano gli *affidati*? Erano uomini liberi, specie stranieri, che per ottenere una particolare *tuitio* si mettevano, mercè la *commendatio*,

sotto il patronato del principe, corrispondendo alla potestà pubblica determinate prestazioni. A queste si riferirono i principi beneventani Pandolfo e Landolfo nel diploma del 980, col quale concedettero al Monastero di Santa Sofia i *servitia* che gli uomini affidati *ad partem reipublice facere et persolvere debebant* (6).

Intenzionalmente ho riportato nel loro integrale tenore queste parole del documento beneventano: esse difatti ci ricordano la formula imperiale 37, la quale, sebbene indirizzata ed altre persone ed a mercanti, fa esplicito accenno alle garanzie concesse agli ebrei: *sed liceat eis (negotiatoribus), sicut iudeis, partibus palatii nostri fideliter deservire* (7). Come gli affidati, gli ebrei, che si mettevano sotto la protezione del principe, dovevano pagare alla potestà pubblica un contributo della protezione che ricevevano. Il contributo dovuto dagli affidati è detto in un diploma barese del 1109 *censum quod affidati suis dominis faciunt* (8); e *censum* è pure denominato in un diploma del 1090 di Ruggero in favore dell'arcivescovo di Salerno il contributo dovuto dagli ebrei (9).

Ed ecco chiara la rilevata equiparazione degli ebrei agli affidati. Dagli uni e degli altri il fisco ritraeva redditi determinati: e proprio questi formavano oggetto della concessione all'arcivescovo di Taranto. La frase adoperata al proposito da Ruggero II non è certo felice; ma felice non è neanche, a mio giudizio, l'ipotesi stata avanzata a chiarimento e che attribuisce al medioevo una curiosa concessione fiscale dei redditi: per concedere questi non ci era altra via che quella di dare le persone donde i redditi stessi provenivano (10). L'infelice frase di Ruggiero II va spiegata e completata, io penso, con quanto si legge nel diploma testè citato del Duca Ruggero a favore dell'arcivescovo di Salerno: *totam judeam salernitanae civitatis cum omnibus judeis modo ibi habitantibus — ut semper sint juris et ditionis ipsius episcopi — et quidquid nobis et nostrae reipublicae dare, facere et persolvere debent domino archiepiscopo dent et persolvant.*

Ma la rilevata equiparazione ci prospetta l'ipotesi se non proprio di una uniformità originaria, di un uniforme svolgimento di quell'onere fiscale cui gli ebrei e gli affidati vennero nel medioevo sottoposti.

Per quanto riguarda gli ebrei, la tassa da costoro dovuta al fisco e per la quale furono detti da Federico III *servi della regia camera* (11) è stata rapportata al *fiscus iudaicus* romano. Questo, abolito dall'Imperatore Giuliano, fu ristabilito da Onorio; abrogato poscia nel 404, nel 429 fatto risorgere e mantenuto nel codice di Giustiniano (I. 9. 17).

E neanche cosa nuova è stato ritenuto il tributo che gli stranieri erano tenuti a corrispondere: anche i Romani conobbero un *tributum capitis* di limitata applicazione perchè gravante solo sugli stranieri che non godevano di un statuto personale riconosciuto, ad esempio sui *peregrini dediticii*.

L'uno e l'altro riferimento non poche opposizioni hanno ricevuto nella dottrina, e il secondo più del primo. A mio modesto parere invece va mantenuto il collegamento col mondo romano, appunto perchè questo preparò ed agevolò l'istituto del *patrocinio*, che nelle sue vicende ulteriori col sempre più intenso particolarismo medievale (12) generò e rese prosperose l'una e l'altra *defensio*, quella che proteggeva gli affidati e quella che proteggeva gli ebrei.

(1) H. NIESE, in *Quellen und Forschungen koen. preuss. histor. Instit. in Rom.*, X, pag. 96 seg.

(2) N. FERORELLI, *Gli Ebrei nell'It. merid.*, Torino, 1915, pag. 46. - Cfr. per un altro esempio Q. SENIGAGLIA, in *Riv. ital. scien. giur.* XLI, 1906, pag. 79.

(3) N. TAMASSIA, *Stranieri ed Ebrei nell'It. merid.*, Venezia, 1904, pag. 40 seg.

(4) *Cod. Diplom. Barese*, I, n. 30.

(5) *Cod. Diplom. Barese*, I, n. 32.

(6) UGHELLI, *Italia Sacra* X, 441

(7) F. SCHUPFER, *Il dir. priv. dei popoli germanici*, vol. I, *Le Persone*, pag. 203.

(8) *Cod. Dipl. Barese*, V, n. 54.

(9) MURATORI, *Antiq. Italiae*, I, 899.

(10) N. TAMASSIA, *op. cit.*, pag. 64.

(11) A. PERTILE *Stor. div. ital.*, III, 210.

(12) A. SOLMI, *Stor. dir. ital.* 1908, pag. 223.